

XII EDIZIONE
GIORNATA SICUREZZA CANTIERI - CREMONA

Forme di aggregazione di imprese
Cremona, 29 ottobre 2021

Carlo Colopi

**Direttore *ad interim* dell'Ispettorato territoriale
del lavoro di Cremona**

Una doverosa premessa...

Le considerazioni svolte nel corso della giornata odierna sono frutto esclusivo del pensiero del docente e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale egli appartiene. Inoltre l'elaborazione del materiale didattico, sebbene curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Carlo Colopi – Dirigente dell' Agenzia-Ispettorato Nazionale del Lavoro e Direttore dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi. Direttore ad interim dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona

le imprese si aggregano

- **DEFINIZIONE DI AGGREGAZIONE:** Forme collaborative più o meno stringenti per realizzare interessi e obiettivi condivisi che permettono al contempo di mantenere l'indipendenza formale delle singole unità produttive.
- Aggregati intra aziendali (spin-off)
- Aggregati inter aziendali
- Le imprese non perdono la loro identità e autonomia giuridica
- Le imprese sono disposte a condividere stabilmente il proprio know-how


RAPPORTI INFORMALI - RAPPORTI CONTRATTUALI - RAPPORTI PATRIMONIALI
(rinvio)

Aggregazione ≠ esternalizzazione

ESTERNALIZZAZIONE (alcune definizioni)

- Processo di realizzazione del prodotto affidato all'esterno, ma che potrebbe essere svolto (anche parzialmente) all'interno per il possesso del know-know necessario.
- Realizzazione di alcune fasi del processo produttivo di un'impresa da parte di altra impresa esterna
- Ricorso al mercato per lo svolgimento di servizi collaterali alla produzione e alla vendita e sviluppo di prodotto (HR, A&F, ITC, logistica, portineria e custodia, pulizia, contenzioso, ecc.)

LE RAGIONI DELL'ESTERNALIZZAZIONE



STRUMENTI PER ESTERNALIZZARE IL LAVORO

- ▶ Contratto di appalto
- ▶ Contratto d'opera
- ▶ Contratto di somministrazione
- ▶ Trasferimento di ramo d'azienda
- ▶ Contratto di lavoro occasionale

Contiguità tra esternalizzazione e aggregazione

- ▶ Distacco – contratto di rete
- ▶ subfornitura

AGGREGAZIONE DI IMPRESE

RAPPORTI INFORMALI

- RAPPORTI DI SUBFORNITURA → COSTELLAZIONE DI IMPRESE
- DISTRETTI INDUSTRIALI
- RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA
- GENTLEMEN'S AGREEMENT

CONTRATTO DI SUBFORNITURA

- ▶ Art. 1 L. 192/1998: Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE

RAPPORTI FORMALI (1)

- Forme di collaborazione che si basano su «rapporti ufficiali» conseguenti alla sottoscrizione di un contratto nel quale sono definiti ex-ante vincoli, responsabilità e ambito di applicazione dell'accordo.
- Possono classificarsi:
 - Aggregazioni a carattere generale o particolare (in base all'estensione dell'accordo);
 - Aggregazioni a carattere permanente o transitorie (in base alla durata dell'accordo).

RAPPORTI FORMALI (2)

- **Associazione in partecipazione** (artt. 2549-2554 c.c.): «L'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto»
- **Consorzio**: «Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese».
- **Associazione temporanea di imprese**: consistono in aggregazioni aziendali transitorie dal punto di vista temporale il cui fine è quello di cooperare per realizzare un progetto in comune.
- **Unioni volontarie e gruppi di acquisto** (soprattutto nel settore commerciale e della distribuzione organizzata)
- Franchising – trust – G.E.I.E – joint ventures – licensing
- **RETI DI IMPRESE – CONTRATTO DI RETE (rinvio)**

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE


Accordo in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo ed irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome e per conto dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta. In caso di aggiudicazione di un appalto, quindi, l'opera sarà realizzata congiuntamente dai vari soggetti che hanno costituito l'A.T.I.

La principale caratteristica di un'Associazione Temporanea di Impresa è la temporaneità: la durata del contratto associativo tra le imprese è, infatti, limitata nel tempo e strettamente correlata alla partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto e all'incasso del corrispettivo previsto

Codice degli appalti: l'associazione temporanea trova il suo fondamento su un unico contratto di mandato irrevocabile e collettivo, con rappresentanza in favore di una sola di esse, c.d. capogruppo, cui viene affidato il precipuo compito di svolgere ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, salvo restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati.

CONTRATTO DI RETE (1)

ART. 3, COMMA 4-TER, DEL d.l. 5/2009: con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.



CONTRATTO DI RETE (2)

SCOPO COMUNE

determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano - sia alla singola impresa che all'insieme dei partecipanti alla rete - la crescita della capacità innovativa e/o della competitività

IMPRENDITORI

possono partecipare imprenditori, enti pubblici, fondazioni. Non possono partecipare professionisti, a meno che non aderiscano come STP

OGGETTO

1. scambiarsi informazioni o prestazioni;
2. collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese;
3. esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

GOVERNANCE

definizione del programma; regole per l'assunzione delle decisioni; regole per l'ammissione di nuove imprese; nomina di un organo decisionale che agisce in base al contratto di mandato (facoltativo); istituzione di un fondo comune (facoltativo);

FORMALITA'

atto pubblico o scr. Pr. Aut.; iscrizione al REA in caso di fondo comune; obiettivi strategici, definizione del programma e durata del contratto; iscrizione del contratto al registro delle imprese

CONTRATTO DI RETE (3) - LA CIRC. INL 7/2018

L'art. 30, comma 4-ter, D. Lgs. 276/2003 chiarisce che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete.

- Il contratto potrebbe disciplinare la codatorialità dei dipendenti della rete
- Gli ispettori controllano l'esistenza del contratto e la regolare assunzione dei dipendenti delle singole ditte stipulanti;
- Solidarietà per le omissioni contributive e retributive di tutti i co-datori
- Applicazione del contratto leader

SENTENZA C. COST. 254/2017: applicazione del principio solidaristico anche a fattispecie differenti dall'appalto per evitare il rischio che meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori.



ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE